

(N. 2713)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-190) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, concernente l'adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
3 SETTEMBRE 1947, N. 1002.**

—

*Adeguamento dei compensi, dei premi e delle
indennità dovuti agli insegnanti elementari per
prestazioni post-scolastiche ed in opere inte-
grative della scuola e delle retribuzioni ed assegni
al personale non di ruolo delle scuole magistrali.*

—

Art. 1.

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 delle leggi sulla istruzione elementare, viene stabilito nella seguente misura:

a) per ogni alunno promosso dalla prima alla seconda classe, un decimo dello stipendio mensile e della indennità di carovita, liquidata a norma del decreto legislativo luogoterenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dovuti all'insegnante elementare di ruolo all'inizio di carriera;

b) per ogni alunno che consegue il certificato di studi elementari al termine della terza classe, il premio di cui alla lettera precedente maggiorato del 140 per cento.

I premi di cui sopra sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

Art. 2.

Al personale incaricato dell'insegnamento delle scuole istituite a norma dell'articolo 12 del regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, e funzionanti come scuole serali o festive o estive, è dovuta una retribuzione mensile per ogni ora di lezione settimanale pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante di ruolo all'inizio della carriera.

È altresì dovuta la indennità mensile di carovita, liquidata a norma del decreto legislativo luogoterenziale 21 novembre 1945,

n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

Qualora i predetti incarichi vengano conferiti a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato ai due terzi della sola retribuzione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La indennità mensile dovuta a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, ai maestri di scuole speciali per le ore in più del normale orario delle lezioni è determinata nella misura di due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, per ogni ora settimanale di lezione.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente, sempre nel caso di orario oltre il normale, è fatto agli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con Comuni o enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Ai maestri statali di scuole speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, nonchè ai maestri statali di scuole per fanciulli anormali di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e per minorati fisici, è corrisposto, oltre l'indennità di cui ai due precedenti commi, se dovuta, uno speciale compenso nella misura di lire mille mensili. Tale compenso è corrisposto in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 4.

Al personale incaricato dell'insegnamento di materie speciali di cui al secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è dovuta una retribuzione mensile per ogni ora settimanale di lezione, pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile del-

l'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera.

È altresì dovuta la indennità mensile di carovita liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

Tale trattamento è dovuto a decorrere dal giorno in cui l'insegnante assume effettivo servizio ed in ragione della durata del servizio prestato. Qualora l'insegnamento sia stato iniziato non più tardi dal 1° febbraio e proseguito sino al termine delle lezioni, il trattamento di cui al primo e secondo comma sarà mantenuto fino al termine dell'anno scolastico.

Qualora gli incarichi di cui al primo comma siano conferiti per un numero di ore superiore a 25 settimanali, spetta all'insegnante per ogni ora in più, un compenso pari ai due terzi di quello fissato dal primo comma del presente articolo.

I compensi di cui ai commi precedenti, quando i comuni od altri enti corrispondano per detti incarichi emolumenti speciali oltre a quelli assegnati sul bilancio dello Stato, possono essere ridotti nella misura da determinarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Comune o l'ente interessato.

I compensi di cui ai commi precedenti non sono dovuti al personale di ruolo o non di ruolo delle pubbliche scuole statali quando ad esso, fornito dei normali emolumenti di legge, sono conferiti entro l'orario normale di lezione, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo. Qualora i detti incarichi vengano conferiti oltre l'orario normale di lezione, ogni ora in più è retribuita nella stessa misura fissata dal quinto comma del presente articolo.

In analoga misura a quella del precedente comma sono retribuiti, per ogni ora settimanale di lezione, gli incarichi conferiti a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 5.

Ai maestri delle scuole di Stato ai quali sia affidato in orario alternato, a norma dell'articolo 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,

l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due gruppi di classi diverse, è corrisposto, per ogni ora settimanale di lezione in più del normale orario un compenso nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 3.

Art. 6.

Lo stesso compenso stabilito dai primi due commi dell'articolo 4 è dovuto ai maestri delle scuole aperte a norma degli articoli 97 e 98 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per militari dell'Esercito e della Marina, nonché ai maestri delle scuole per militari dell'Aeronautica e di quelle aperte a norma dell'articolo 105 dello stesso testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e degli articoli 136 e 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari.

Qualora il predetto incarico venga conferito a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato ai due terzi della sola retribuzione di cui al primo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'articolo 389 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è dal 1° gennaio 1946 fissata in lire 3000 ciascuna.

Art. 8.

La indennità di esame di cui al primo e secondo comma dell'articolo 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata da lire 20 a lire 100.

Art. 9.

Al personale di segreteria delle scuole magistrali di cui al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, avente nomina attuale, è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di segreteria non di ruolo delle scuole

medie e determinato a norma dell'articolo 9 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

Al personale di servizio delle stesse scuole magistrali destinato con incarichi provvisori annuali alla pulizia ed alla custodia dei locali è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale non di ruolo addetto agli stessi servizi nelle scuole e istituti di istruzione media e determinato a norma dell'articolo 8 del citato regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

Art. 10.

Al personale addetto alle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo precedente, sono dovuti per le mansioni di cui appresso, i seguenti assegni annui:

a) per l'incarico della vigilanza e della istruzione delle bambinaie, da conferirsi ad una delle maestre di ruolo, un assegno pari ad un decimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera;

b) per ogni bambinaia un assegno pari ad un quinto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

c) per una cuoca addetta alla refezione un assegno pari ad un quarto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

d) per una sguattera un assegno nella misura di cui alla precedente lettera b);

e) per un custode e giardiniere un assegno nella misura di cui alla precedente lettera c) oltre l'alloggio.

Al predetto personale, escluso quello di cui alla lettera a), è attribuita la indennità di carovita secondo le norme e le misure disposte dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'importo dei premi, delle indennità, dei compensi, delle retribuzioni, degli assegni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 non è più soggetto alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 12.

L'articolo 3 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, è, con effetto dal 1° ottobre 1945, sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dagli articoli precedenti, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma dell'articolo 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima dell'inizio della sessione estiva di esami. Qualora il titolare torni in servizio dopo l'epoca predetta, e prima che s'inizi la sessione autunnale, sono dovute al supplente la retribuzione e la indennità di carovita per il periodo delle vacanze estive, non anche per la sessione autunnale ».

Art. 13.

Il presente decreto, salvo quanto è diversamente disposto dagli articoli 7 e 12, ha effetto dal 1° ottobre 1946, dal quale giorno cessano di avere vigore le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 577, e quelle degli articoli 10 e 15 dell'ordinanza ministeriale 11 marzo 1924, relativa a « Scuole di metodo per maestre di grado preparatorio » emessa ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106.